

RACCOMANDATA A.R.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio Corpo forestale regionale

corpoforestale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555111
fax + 39 0432 555332
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n.
riferimento
allegato
Udine,

A-61 17608

23 SET. 2013



Gent. mo Sig.
Dalla Libera Silvano
Via Roma, 13
33099 Vivaro (PN)

e per conoscenza

All'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e
assistenza tecnica
via Sabbadini, 5
33050 Pozzuolo del Friuli (UD)

alla Stazione Forestale di Maniago

alla Struttura stabile centrale per la materia agroalimentare,
sicurezza alimentare e biosicurezza;

alla Struttura stabile centrale per la materia ambientale

LORO SEDI

oggetto: ordine ai sensi dell'articolo 11 bis della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura).

Si trasmette, allegato alla presente, l'ordine di data 23 settembre 2013 del Direttore del Servizio del Corpo forestale regionale scrivente, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 5/2011 di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
dott. Massimo Stroppa

OL

Il Direttore del Servizio del Corpo forestale regionale

Prot. 1333

VISTA la nota di data 24 giugno 2013 con cui il Sig. Dalla Libera Silvano, in qualità di titolare dell'omonima Azienda agricola, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), l'avvenuta semina di mais OGM MON 810 iscritto nel catalogo comune europeo, varietà PR33 P67 e PR31 N28 (evento YELDGARD), in data 13 aprile 2013 e nei seguenti appezzamenti del foglio 19 del Comune di Vivaro:

- 1) mappale 1032: superficie utilizzata ettari 0,09;
- 2) mappale 1034: superficie utilizzata ettari 0,12;
- 3) mappale 1035: superficie utilizzata ettari 0,18;
- 4) mappale 1038: superficie utilizzata ettari 0,15;
- 5) mappale 527: superficie utilizzata ettari 0,73;

VISTA la normativa che consente l'impiego per usi agricoli di prodotti geneticamente modificati ed in particolare:

- la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
- la direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
- il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
- il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 (Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli);
- il citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati);

CONSIDERATO che a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea di data 8 maggio 2013, intervenuta in via pregiudiziale nell'ambito del procedimento penale a carico del Sig. Giorgio Fidenato (causa C-542/12), è stato chiarito che:

- la messa in coltura di varietà di mais MON 810 autorizzate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53 non può essere assoggettata ad una procedura nazionale di autorizzazione quale quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 212/2001;
- una procedura di autorizzazione alla messa in coltura di dette varietà di mais non può di per sé costituire una misura di coesistenza ai sensi dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18;

RITENUTO pertanto che, alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la messa in coltura di varietà di mais iscritto nel catalogo comune europeo sia da considerarsi libera;

VISTO l'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE ai sensi del quale gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti;

VISTA la raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche la quale, in applicazione del citato articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE:

- individua i principi generali fondamentali per l'elaborazione di misure di coesistenza;
- ribadisce che le misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche debbano essere stabilite a livello di Stati membri distinguendo fra aspetti economici relativi alla coltivazione di OGM e gli aspetti scientifici relativi alla valutazione del rischio ambientale e sanitario;
- precisa che questi ultimi sono già contemplati nella procedura di autorizzazione dell'UE e che restano da affrontare da parte degli Stati membri, nel quadro della coesistenza, soltanto gli aspetti economici connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche;
- prevede che l'Ufficio europeo di coesistenza (ECoB), in collaborazione con gli Stati membri, continui a sviluppare le migliori pratiche in materia di coesistenza e orientamenti tecnici riguardanti questioni correlate;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 116 di data 7 febbraio 2006 la quale, pronunciandosi sul decreto legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5:

- ha stabilito che è rimessa alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, essendo essenzialmente riferita alla materia agricoltura, la disciplina delle modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali notoriamente differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo;
- ha stabilito, nell'affermare il principio di coesistenza delle colture transgeniche, biologiche e convenzionali, la competenza esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente e la competenza concorrente dello Stato nella materia tutela della salute;

RICHIAMATI, anche nell'ambito dei principi di uguaglianza e della libera iniziativa economica privata di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione, i contenuti dell'articolo 2 del decreto legge 279/2004 secondo cui:

- le colture transgeniche sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre;
- la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche;
- l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento;
- l'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare agli agricoltori, agli operatori della filiera ed ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche;

CONSIDERATO che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato, nella pronuncia intervenuta in via pregiudiziale nel procedimento promosso da Pioneer Hi Bred Italia srl (causa C-36/11), che l'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE trova applicazione anche nei confronti della varietà di mais MON 810, sebbene questa sia autorizzata ai sensi dell'articolo

20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e sia iscritta nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53/CE;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura) come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) la quale:

- all'articolo 2 stabilisce modalità e criteri generali per l'approvazione delle misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, richiamando la raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010;
- all'articolo 11 bis, comma 2 individua disposizioni transitorie, applicabili fino all'approvazione in via definitiva delle predette misure di coesistenza, per l'attuazione del principio di coesistenza con riferimento alle coltivazioni in essere;

RICHIAMATO l'articolo 11 bis, comma 2 della legge regionale 5/2011 il quale tra l'altro prevede, in caso di accertata coltivazione di OGM che il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordini al conduttore del fondo l'adozione dei possibili accorgimenti necessari a evitare la presenza involontaria di OGM in colture convenzionali e biologiche, secondo modalità tecniche stabilite dall'ERSA nel rispetto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010;

PRESO ATTO che è stato dato avvio all'attività necessaria per la predisposizione delle disposizioni regolamentari concernenti le misure di coesistenza per la Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la nota del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA di data 9 settembre 2013 prot. 7834 con cui, in base alle condizioni agrocolturali e fenologiche delle coltivazioni di mais OGM del Sig. Silvano Dalla Libera, si individuano le modalità tecniche dei possibili accorgimenti necessari ad evitare la presenza involontaria di OGM in colture convenzionali e biologiche;

PRESO ATTO che tali modalità tecniche rientrano nell'ambito delle indicazioni generali fornite dall'Ufficio europeo di coesistenza (ECoB) nel documento del 2010 intitolato "Best Practice Documents for coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming - 1. Maize crop production";

RITENUTO che tali indicazioni dell'ECoB costituiscano, fino all'approvazione da parte della Commissione europea delle misure di coesistenza adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il parametro tecnico e scientifico cui fare generale riferimento per stabilire i possibili rischi da commistione tra colture transgeniche e non transgeniche e per individuare le istruzioni cui attenersi al fine di evitare preventivamente tali rischi in tutte le fasi della coltivazione;

RITENUTO pertanto di ordinare, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2 della legge regionale 5/2011, al Sig. Dalla Libera Silvano, in qualità di titolare dell'omonima Azienda agricola, di osservare gli accorgimenti necessari ad evitare che le colture di mais MON 810 esistenti nei citati appezzamenti siti in Comune di Vivaro (PN) possano determinare la presenza involontaria di OGM in altre colture convenzionali o biologiche, secondo le modalità tecniche stabilite dall'ERSA con la precitata nota del Servizio fitosanitario di data 9 settembre 2013;

VISTA la nota del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA di data 16 settembre 2013 prot. 8045 con cui, ad integrazione della precedente comunicazione di data 9 settembre, si evidenzia che le operazioni di raccolta dovrebbero avvenire verosimilmente entro il 10 ottobre, al fine di minimizzare la probabilità di caduta a terra di piante o di spighe;

RITENUTO pertanto di ordinare che le operazioni di raccolta avvengano entro il 10 ottobre 2013;

RITENUTO infine di ordinare che sia preventivamente comunicata allo scrivente Servizio, con un anticipo di almeno tre giorni, la data delle operazioni di raccolta al fine di poter verificare l'avvenuta osservanza dell'ordine impartito;

sulla base di tali premesse

DECRETA

1. Il Sig. Dalla Libera Silvano, in qualità di titolare dell'omonima Azienda agricola, deve osservare gli accorgimenti necessari a evitare la presenza involontaria di OGM in colture convenzionali e biologiche e conseguentemente


ORDINA

- le operazioni di raccolta del prodotto devono avvenire in unica soluzione, senza porre interruzioni tra fasi diverse di trebbiatura;
- deve essere vietata la raccolta e movimentazione di cariossidi e/o spighe fuori dal campo coltivato da parte di terzi, fatta esclusione per le operazioni di cui al punto precedente.
- le operazioni di trebbiatura devono limitare al minimo livello possibile la caduta al suolo di cariossidi adeguando la velocità di avanzamento dell'attrezzatura e la regolazione degli organi di raccolta, battitura e vagliatura;
- le operazioni di scarico del serbatoio della mietitrebbiatrice devono avvenire evitando ogni perdita di granella al suolo;
- la raccolta deve interessare tutte le piante in coltivazione, evitando accuratamente il permanere in campo di piante in piedi;
- a conclusione delle operazioni di raccolta l'attrezzatura utilizzata per la raccolta e per i trasporti dovrà essere assoggettata a diligente svuotamento e pulizia in modo tale da assicurare l'eliminazione di ogni residuo di prodotto OGM dal serbatoio, dai battenti, dalle attrezzature di vagliatura e da ogni altra parte meccanica;
- al fine di assicurare il completamento delle suddette operazioni di pulizia, prima di essere utilizzata in altro appezzamento coltivato con mais diverso da quello OGM, la mietitrebbia dovrà essere "lavata" con il passaggio di circa 1 tonnellata di granella di mais, con il quale si assicurerà pulizia di coclee, tramogge e altri organi meccanici di difficile accesso. La granella utilizzata in detto passaggio dovrà essere immessa in commercio adeguatamente assimilata a granella OGM;
- il trasporto della granella su viabilità agricola dovrà avvenire con l'utilizzo di mezzi stagni, in condizioni tali da evitare sversamenti di granella a terra;
- dovrà essere severamente impedita ogni forma di spigolatura ad opera di terzi;
- la raccolta dovrà essere seguita da accurata sfibratura degli stocchi;
- la coltura successiva dovrà avvenire previa aratura profonda del terreno (30 cm, almeno) che comprenda l'interramento dei residui colturali. La lavorazione dovrà essere eseguita entro la fine dell'anno corrente; è escluso il ricorso alla conduzione del suolo con tecniche di "no tillage" o "minimum tillage" per almeno un anno.
- nel caso in cui le suindicate operazioni non dovessero risultare sufficienti ad evitare la nascita di piante erratiche derivanti da semi accidentalmente caduti a terra, nella primavera 2014, anteriormente alla successiva semina, si dovrà procedere al diserbo dell'appezzamento a mezzo di erbicida ad azione sistemica;
- di procedere alle operazioni di raccolta entro il 10 ottobre 2013;

- di far pervenire allo scrivente Servizio mediante comunicazione scritta la data della raccolta, con un anticipo di almeno tre giorni, al fine di poter agevolare le attività di verifica dell'avenuta osservanza dell'ordine impartito.

Udine, 23 settembre 2013

Il Direttore del Servizio
dott. Massimo Stroppa



Il Direttore del Servizio
dott. Massimo Stroppa
Servizio Nazionale di Assistenza
al Consumatore

alla Stazione Forestale di Marano
alla Struttura stabile centrale per le attività di assistenza
al consumatore

alla Struttura stabile centrale per le attività di assistenza

allegato

Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo) e del D.Lgs. n. 286 del 28 settembre 2003 (Decreto di attuazione della direttiva 2002/95/CE).

Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo) e del D.Lgs. n. 286 del 28 settembre 2003 (Decreto di attuazione della direttiva 2002/95/CE).

Il Direttore del Servizio
dott. Massimo Stroppa